

STATUTO

MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GORGONZOLA MI VIA PARINI 60

Numero REA: MI - 1758644

Codice fiscale: 04568230967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

- 1 -

Allegato "B" al N. 48746/26326 Rep.

STATUTO

"MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. "

Art. 1

È costituita, con i requisiti della mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 C.C., una cooperativa di solidarietà sociale denominata

"MANITESE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.",

con sede in Gorgonzola.

La sede legale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del Registro delle Imprese.

Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali o succursali, unità locali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica

ART. 2

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione sociale.

La società ha comunque lo scopo di essere parte attiva del processo di trasformazione del modello di sviluppo al fine di:

- ridurre disuguaglianze ed esclusioni sociali delle persone vulnerabili;
- perseguire il recupero e la gestione dei beni comuni;
- promuovere la salvaguardia del creato;

- 2 -

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la creazione di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con particolare attenzione a tutti i soggetti svantaggiati senza nessuna preclusione per alcuna categoria.

Inoltre la cooperativa ha come scopo di favorire una "cultura antispreco" tramite attività economiche e di sensibilizzazione, come sotto specificato, per un realistico impegno verso una società più solidale e più giusta, da un capo all'altro della terra.

La Cooperativa potrà aderire, accettandone gli Statuti, alle Organizzazioni di rappresentanza delle Cooperative e Mutue, ed ad altre organizzazioni di rappresentanza da questa costituite o partecipate, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 3

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

- a) la raccolta, la selezione, il riciclaggio di materiali diversi quali carta, ferro, vetro e altri; il riadattamento, l'esposizione e la vendita di materiale di scarto quali il vestiario, il mobilio e oggetti vari;
- b) vendita al dettaglio dei prodotti del "Commercio equo e solidale" e sostenibili;
- c) l'attività artigianale varia con particolare cura per l'artigianato povero che non richieda cioè grossi dispendi di capitale ed energia;
- d) l'organizzazione di centri di formazione, campi-studio e di lavoro, convegni e seminari, corsi residenziali di formazione, incontri culturali, progetti sperimentali di educazione alla mondialità e alla solidarietà tra i popoli nonché attività di formazione professionale ed extraprofessionale anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- e) l'attività e servizi di studi, ricerche, documentazione e sperimentazione;
- f) emittenti radiofoniche, televisive, nonché impianti tipografici;
- g) la produzione, la diffusione, la vendita e l'editoria in generale di libri e pubblicazioni;
- h) la produzione e/o la diffusione di spettacoli e programmi in campo radiofonico, cinematografico, teatrale, televisivo e fotografico;
- i) la fornitura di servizi per inventariazioni, servizi di "reception", segretariato e dattilografia, elaborazioni dati e testi, gestione e trattamento immagini, ricerche e sondaggi;
- l) la gestione per conto di terzi ed anche in proprio di mostre, fiere, "stands" culturali, servizi di mensa, bar e ristorazione;
- m) la prestazione di servizi di assistenza, guardiania e custodia;
- n) lo svolgimento di servizi di pulizia, manutenzione anche di aree verdi, riordino di ambienti, trasporti e fattorinaggi;
- o) lo svolgimento di servizi di promozione pubblicitaria e in genere di comunicazione, studiando e realizzando iniziative, manifestazioni e campagne promozionali e di sensibilizzazione;
- p) l'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi;

- 3 -

- q) la gestione di piattaforme di conferimento, aree ecologiche e centri del riuso (come da articolo 180 della Legge n. 152/2006);
- r) il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano (art. 1 della Legge n. 166 del 19 agosto 2016);
- s) l'esercizio di altre attività non comprese nei precedenti punti purché finalizzate al raggiungimento degli scopi della cooperativa stessa;
- t) la progettazione, la promozione e la gestione di attività di consulenza ambientale;
- u) lo svolgimento di attività di assemblaggio e confezionamento di prodotti diversi, con ogni tipologia di materiale;
- v) l'erogazione di servizi per la tutela dell'ambiente;
- z) la manutenzione, riparazione e restauro di beni mobili in funzione del loro riuso.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà acquistare immobili e negozi, affittare locali e aree, contrarre mutui, stipulare convenzioni, chiedere il contributo e il concorso dello Stato, delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, degli istituti di credito o casse di risparmio, e di altre persone fisiche e giuridiche, compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari connesse o comunque necessarie al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella degli enti cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi (o ad altri enti associativi).

La società si preclude anche in via strumentale qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 4

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

CAPITALE, PATRIMONIO SOCIALE, AZIONI

Art. 5

Il capitale della società è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata per iscritto dagli amministratori. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) il capitale sociale, che è variabile e formato dalle quote sociali;
- b) dalla riserva legale formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater C.C., mai ripartibile tra i soci;
- c) dalle riserve straordinarie e indivisibili, formate in sede di approvazione del bilancio dell'assemblea, con l'aggiunta del capitale non rimborsato ai soci receduti o esclusi o agli eredi dei soci defunti e dalle eventuali tasse di ammissione; mai ripartibili tra i soci;

- 4 -

d) da ogni altro fondo costituito a scopo di: sviluppo tecnologico o ristrutturazione o potenziamento aziendale; previdenza; mutualità; istruzione anche professionale; miglioramento culturale; ricreazione; propaganda; copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) da qualunque altro importo che provenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici.

Art. 6

Il patrimonio sociale non è mai ripartibile fra i soci, salvo le quote rimborsabili per i casi di recesso, decadenza, esclusione o indegnità e morte del socio e per quelli di scioglimento o liquidazione della cooperativa. Gli eventuali finanziamenti accordati dai soci della cooperativa alla cooperativa stessa sono infruttiferi come pure le quote sociali. Gli utili della società vengono utilizzati per migliorare i servizi, la produzione e le attività della società cooperativa al fine di meglio adempiere agli scopi sociali prefissati.

SOCI

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso della professionalità - o siano comunque in grado di acquisirla - necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente.

Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori coloro i quali, anche non persone fisiche, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative, partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale, come meglio specificato all'articolo 11bis.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Coloro i quali intendono associarsi alla cooperativa dovranno presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, indicando per le persone fisiche:

- * il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio e la cittadinanza;
- * di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;
- * le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già iscritto;
- * l'ammontare delle quote di partecipazione che si propone di sottoscrivere e versare.

Se la domanda di ammissione è fatta da un ente o persona giuridica, si deve

- 5 -

precisare:

* la denominazione, la sede, l'attività e il codice fiscale del richiedente nonché copia dello statuto e di eventuali albi, registri o elenchi in cui l'organizzazione è iscritta;

* la delibera di autorizzazione, con l'indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o la persona giuridica.

Sulle domande di ammissione decide il consiglio di amministrazione con delibera motivata.

I soci sono obbligati a versare l'importo delle quote sottoscritte, nonché ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dall'organo amministrativo ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;

d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio non può, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per esclusione, recesso, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica. In caso di morte si osservano le disposizioni al riguardo previste dalla legislazione e quelle del Codice Civile.

Art. 9

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta all'Organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

In ogni caso il socio sovventore o titolare di azione di partecipazione cooperativa dopo cinque anni dalla data di ammissione alla cooperativa, avrà diritto di recedere

- 6 -

Art. 10

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto per infermità a qualsiasi causa dovuta, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci iscritti nella categoria speciale;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

Art. 11

I Soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato da inoltrarsi entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati dall'art. 2535 del codice civile.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

Art. 11 bis (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni sopra indicate, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, di cui all'articolo 4, della legge 31 gennaio

- 7 -

1992 n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero dei voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.12 Regolamento interno

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore

- 8 -

titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno che dovrà contenere quanto previsto dalla legge n.142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni alla medesima.

Il Regolamento Interno, redatto dall'Organo amministrativo, è approvato dalla Assemblea.

Art.13 Requisiti mutualistici

È vietato distribuire utili e/o dividendi.

È vietato remunerare gli strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione, sotto qualsiasi forma, durante la vita della cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole del presente titolo sono inderogabili e devono essere in fatto osservate; in ogni caso, la loro modifica o soppressione deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria e con le stesse maggioranze previste per la modificazione dello statuto.

STRUMENTI FINANZIARI, RISTORNI E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 14 Strumenti finanziari

Ferma restando la possibilità di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, con le modalità e nei limiti di cui alla legge n. 59/1992 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.15 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'Organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in relazione all'entità della

- 9 -

retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale.

ESERCIZIO SOCIALE E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Art. 16 Destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 15 e, successivamente, fermo restando il divieto di distribuzione degli utili ai soci di cui al precedente art. 30, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura contemplata dalla legge;
- c) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- d) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui all'articolo 30

ORGANI SOCIALI

Art. 17

Sono organi sociali della cooperativa:

1. l'assemblea;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il collegio sindacale (se nominato).

Art. 18

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora ricorrano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della cooperativa, l'assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa è inoltre convocata per la nomina delle cariche sociali e per trattare tutti gli argomenti di sua competenza.

Art. 19

La convocazione dell'assemblea spetta al consiglio di amministrazione e può essere richiesta anche dai sindaci o da tanti soci che rappresentino un quinto degli aventi diritto al voto, mediante comunicazione inviata al consiglio di amministrazione, la quale, in caso di richiesta dei soci, dovrà recare le

- 10 -

sottoscrizioni dei richiedenti e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Art. 20

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Hanno diritto di voto tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Art. 21

Ogni socio ha diritto a un solo voto; è ammesso il voto per delega conferita ad un altro socio. Il delegato può rappresentare solamente altri due soci.

La rappresentanza non può essere conferita a non soci, ai sindaci, ai componenti degli organi di controllo.

I voti attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

È ammessa la possibilità che le assemblee della società si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci; in tal caso è necessario (e se ne dovrà dare atto nei relativi verbali) che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 22

Per i requisiti di validità delle assemblee e delle deliberazioni prese, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

In ogni caso, le assemblee in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei partecipanti e potranno deliberare a maggioranza dei presenti.

Art. 23

L'assemblea elegge un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci; in ogni caso la maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Il numero dei componenti è determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dai soci cooperatori.

Il consiglio dura in carica tre esercizi e scade in occasione dell'assemblea

- 11 -

convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I consiglieri sono rieleggibili ai sensi dell'art. 2542 C.C.

In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci. Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, in mancanza dal consigliere più anziano di età. Il consiglio di amministrazione determina con apposita delibera regolamentare il proprio funzionamento e può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, tenendo presente, ai sensi degli art. 2544 C.C. e 2381 C.C., le attribuzioni non delegabili.

I suoi membri svolgono l'ufficio gratuitamente, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute, e sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 24

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, secondo i criteri forniti dalla legge.

Il consiglio viene convocato dal presidente, in mancanza dal vicepresidente o in caso di urgenza dal collegio sindacale. La convocazione dovrà avvenire, indicando nella convocazione gli argomenti posti all'ordine del giorno e sempre con almeno tre giorni di preavviso, con qualsiasi mezzo o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale con ricevuta. Nel caso di convocazione a mezzo posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dai Consiglieri.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.

Art. 25

Il consiglio elegge al suo interno un presidente, il quale avrà la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio. Ad esso sono altresì attribuiti i poteri di riscuotere ed incassare ogni somma dovuta alla cooperativa da privati, banche e qualsiasi altro istituto o ente pubblico o privato, rilasciando corrispondenti quietanze.

Il consiglio elegge inoltre un vicepresidente per i casi di impedimento del presidente e può delegare le funzioni allo stesso vicepresidente o a un dipendente e/o collaboratore della cooperativa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 26

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 primo comma C.C., un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa vigente.

- 12 -

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro. Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni

COLLEGIO SINDACALE

Art. 27

Laddove dovesse risultare obbligatoria la nomina di un collegio sindacale, lo stesso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea ordinaria anche tra non soci, i quali restano in carica per tre esercizi e non possono essere revocati se non per giusta causa. Il collegio sindacale è istituito solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art. 2543 C.C. In tal caso, il controllo di gestione, di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies C.C., è affidato, verificandosi i presupposti previsti dall'art. 2409-bis, comma 3, C.C., allo stesso collegio sindacale.

Il collegio sindacale ha un presidente eletto dall'assemblea dei soci.

Art. 28

Il collegio sindacale controlla l'amministrazione della società cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite con le risultanze dei libri e delle scritture, a norma di legge. I sindaci possono procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

Essi devono assistere con solo parere consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono far iscrivere negli ordini del giorno di queste, come delle assemblee ordinarie, eventuali loro proposte.

Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e la convocazione dell'assemblea. La retribuzione del collegio sindacale è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. I sindaci possono rinunciare al compenso.

Degli accertamenti fatti, come delle ispezioni, deve essere redatto verbale nell'apposito libro.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.29

La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:

- * per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che, l'assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- * per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea dei soci;
- * in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;
- * per perdita del capitale sociale;
- * per deliberazione dell'assemblea dei soci;
- * quando il numero dei soci diviene inferiore a nove, ovvero a tre se persone fisiche, e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'art. 2522 C.C..

L'assemblea, nel deliberare lo scioglimento della società prima del termine di scadenza come negli altri casi sopra esposti, nominerà i liquidatori o il

- 13 -

liquidatore, determinandone i poteri.

Art. 30

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in qualunque forma. Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

In caso di cessazione della cooperativa il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, 5° comma, della Legge n. 59/1992 e successive eventuali norme modificative ed integrative.

Art. 31

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni delle Leggi vigenti e le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata.

F.to DARIO FIGINI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO